



COMUNE DI SAN TEODORO

COMUNE DI SAN TEODORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 23/12/2020

OGGETTO: PIANO UTILIZZO LITORALI (PUL) – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DELL'ART. 18 NORME TRANSITORIE (REGOLAMENTO D'USO E NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE).

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 09:00, nella AULA CONSILIARE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DERETTA RITA	SI
COSSU LUCIANA	SI
DEBERTOLO ANTONIA	SI
CORRIAS DANIELE	SI
BRANDANU CHANTAL	SI
BACCIU MASSIMO	SI
SANNA GIAN LUCA	SI
SEAZZU GIAN LUCA	SI
SERRA GIULIA	SI
MANCA MANILO	SI
MANCHIA VIVIANA	SI
DECANDIA FABIANO	SI
DECANDIA LUCIANO	SI
PITTORRA SONIA	SI
GIAGHEDDU IVAN	SI
TRUDDA SERENA	SI
MORDINI MIRELLA	SI

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa MURGIA GIOVANNAMARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORRIAS DANIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dal Responsabile di Servizio sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Premesso che:

- in data 04/06/2014, con Deliberazione C.C. n. 19, è stato adottato il Piano Utilizzo Litorali (PUL);
- in data 30/10/2018, con Deliberazione C.C. n. 36, è stato approvato definitivamente il Piano Utilizzo Litorali (PUL);
- in data 10/04/2019, con Deliberazione C.C. n. 8, sono state recepite le osservazioni della Tutela del Paesaggio, con chiarimenti e precisazioni;
- in data 11/10/2019, con Deliberazione C.C. n. 38, è stato corretto un errore material (refuse) all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture.
- in data 24.10.2019, il P.U.L. (Piano di Utilizzo dei Litorali) è entrato in vigore, giusta pubblicazione in B.U.R.A.S. n.46 del 24.10.2019;

Vista la Legge n.145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 682 e seguenti, che testualmente recitano:

“comma 682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

comma 683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”.

Preso atto:

- delle disposizioni di cui all'art. 182, comma 2, del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n.77, del 17 luglio 2020;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2020, n. 47/34, viene conferito alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, l'incarico di fornire un indirizzo univoco a livello regionale, al fine della produzione degli atti di estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente in essere ai sensi della Legge 17.7.2020, n.77, formalizzati con l'adozione di un provvedimento ricognitivo/dichiarativo per ogni concessione;

Vista la nota prot. 34797 del 03/11/2020 della R.A.S. Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, avente per oggetto *“Concessioni demaniali. Presa d'atto della prosecuzione dell'esercizio ai sensi dell'art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77”* e l'allegata Determinazione Rep. n. 3114 di cui al prot. 34254 del 29/10/2020, adottata in attuazione alla Deliberazione G.R. n. 47/34 del 24 settembre 2020;

Preso atto dalla Determina della R.A.S., Rep. n.3114 del 29/10/2020, con la quale determina che l'utilizzo dei beni demaniali, prosegue previa adozione di un atto ricognitivo, per ciascuna concessione, degli effetti della normativa sopra richiamata;

Dato atto che

- il Servizio Demanio, a seguito di apposite istanze da parte dei concessionari, di assegnazione dei termini di durata delle concessioni da parte dei concessionari, in ossequio alle disposizioni sopravvenute con legge 145/2018, ha rilasciato nota di presa d'atto che la durata della Concessione,

- è da ritenersi di anni quindici a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- ai sensi dell'art. 22/bis, comma 6 della L.R. 45, nel PUL devono essere rappresentate le strutture già presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validità temporale degli stessi. Le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5;
 - tra gli elaborati, facenti parte ed integrante del Piano Utilizzo Litorali (PUL), è stato approvato anche il **“Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture”**;
 - l'art. 18 del predetto Regolamento, rubricato “Norme transitorie”; recita testualmente: *“Le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto dal PUL dal 31 dicembre 2020. Le concessioni demaniali stagionali ad uso esclusivo delle strutture ricettive potranno essere rilasciate fino a quando non sussisteranno le condizioni per la completa attuazione delle previsioni di piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Considerato che il termine previsto (31 dicembre 2020) per adeguarsi al P.U.L., è stato individuato, con riferimento alla data prevista dalle previgenti disposizioni normative nazionali, ripresi con Deliberazione G.R. n.58/21 del 27.12.2017, in vigore alla data dell'approvazione definitiva dello stesso, avvenuta in data 30/10/2018 con Deliberazione C.C.n.36;

Ritenuto necessario adeguare detta previsione alla normativa sopravvenuta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 comma 25,lett.d) L.R.45/1989 non costituiscono varianti al piano le modifiche che aggiornano gli elaborati cartografici e normativi del piano *“in recepimento di variazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali”*

Visto l'art.21, comma 2 bis, L.R.45/1989;

Per tutto quanto sopra rappresentato, nelle more di una necessaria, più ampia e complessiva revisione e adeguamento del P.U.L. alle normative sopravvenute, si ritiene opportuno e necessario provvedere sin da ora a modificare l'art.18 (Norme transitorie) del **“Regolamento d'uso e Norme Tecniche per la Realizzazione delle Strutture”** nei termini che seguono :

“Le attività turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti con concessione efficace, permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo sino alla scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e cioè sino alla data del 31 dicembre 2033, fatte salve eventuali successive modifiche, estensioni e/o abrogazioni derivanti dalla sopravvenuta disciplina legislativa.

Il Comune può comunque autorizzare, sussistendone le condizioni, anche prima della data di scadenza, eventuali modifiche e adeguamenti al PUL delle concessioni demaniali esistenti.”

Le concessioni demaniali stagionali ad uso esclusivo delle strutture ricettive potranno essere rilasciate fino a quando non sussisteranno le condizioni per la completa attuazione delle previsioni di piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2023”;

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco e l'intervento del Responsabile del settore Urbanistica, Geom. R. Inzaina, riportati integralmente nell'elaborato 1 che, ancorché, non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentito l'intervento del Consigliere L. Decandia il quale propone all'Assemblea di introdurre, nella parte in cui si procede alla modifica dell'art.18, la dicitura: **“su richiesta del concessionario”**, così come di seguito riportato per esteso e con la proposta di modifica: *“ Le attività turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti con concessione efficace, permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo sino alla scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e cioè sino alla data del 31 dicembre 2033, fatte salve eventuali successive modifiche, estensioni e/o abrogazioni derivanti dalla sopravvenuta disciplina legislativa. Il Comune può comunque autorizzare, su richiesta del concessionario, sussistendone le condizioni, anche prima della data di scadenza, eventuali modifiche e adeguamenti al PUL delle concessioni demaniali esistenti.”*

Sentito il riscontro del Sindaco, il quale chiede al Presidente di portare in votazione la proposta di modifica così come sopra scritta, riportato integralmente nell'elaborato 1 che, ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il parere del Responsabile del settore, favorevole in ordine alla proposta di modifica;

IL CONSIGLIO COMUNALE,

con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, approva la proposta di modifica nei termini sopra indicati;

inoltre:

Visto l' art. 42 D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di richiamare ed approvare la premessa che si intende parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a valere ai sensi dell'art.3 L.241/1990

Di chiarire che quanto disposto dall'art. 18 (Norme transitorie) del "*Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture*" è da intendersi nei seguenti termini:

“Le attività turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti con concessione efficace, permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo sino alla scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e cioè sino alla data del 31 dicembre 2033, fatte salve eventuali successive modifiche, estensioni e/o abrogazioni derivanti dalla sopravvenuta disciplina legislativa. Il Comune può comunque autorizzare, su richiesta del concessionario, sussistendone le condizioni, anche prima della data di scadenza, eventuali modifiche e adeguamenti al PUL delle concessioni demaniali esistenti.”

Le concessioni demaniali stagionali ad uso esclusivo delle strutture ricettive potranno essere rilasciate fino a quando non sussisteranno le condizioni per la completa attuazione delle previsioni di piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2023”;

Di dare mandato al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, di provvedere in conseguenza, alla pubblicazione nel sito istituzionale del *Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture*, come modificato con il presente atto;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Di dare al presente atto, con votazione ad esito uguale alla precedente, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Sulla regolarità tecnica ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 – comma 1 – e 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Riccardo Inzaina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Sig. CORRIAS DANIELE

Il Segretario Generale
Dott.ssa MURGIA GIOVANNAMARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/12/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

San Teodoro, li 29/12/2020

Segretario Comunale
Dott.ssa MURGIA GIOVANNAMARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, li 23/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MURGIA GIOVANNAMARIA